

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 APR. 2004

ADDI 30 APR. 2004 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA DELLA PISANA 1301 -ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
GIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: - FORMISANO -

DELIBERAZIONE N. - 344 -

OGGETTO:

OGGETTO: - Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Lazio la Società Italiana per l'organizzazione Internazionale (S.I.O.I.) al fine di consentire lo svolgimento di tirocini di formazione nella Regione Lazio e in attuazione di progetti diretti al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 18 comma 1 L. 196 del 24/06/1997



344 30 APR. 2004 6

OGGETTO: - Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Lazio la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.) al fine di consentire lo svolgimento di tirocini di formazione nella Regione Lazio e in attuazione di progetti diretti al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 18 comma 1 L. 196 del 24/06/1997

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive

VISTO

l'articolo 18 comma 1, della Legge 196 del 24/06/1997 e successiva legge attuativa n. 142/98, n. 382 che regolano le attività di tirocino formativi e di orientamento all'interno degli enti pubblici;

CONSIDERATO

che, in attuazione della predetta normativa, la società S.I.O.I. ha manifestato l'intendimento di avanzare richiesta in tal senso a questo Assessorato per porre in contatto, i giovani che hanno intrapreso un percorso formativo, mediante la frequenza di corsi di specializzazione offerti dalla società medesima, con il mondo produttivo regionale, mediante la conoscenza diretta, dei rapporti istituzionali tra l'Amministrazione Regionale il sistema produttivo laziale e le metodologie di attuazione delle normative comunitarie;

CHE

ricentra nell'interesse di questa amministrazione di stipulare detta convenzione con la società S.I.O.I. al fine di instaurare un nuovo rapporto con le classi dirigenti in formazione, per fornire la conoscenza delle capacità e delle potenzialità delle Regioni quale motore economico trainante dello Sviluppo economico del territorio;

CHE

lo schema di convenzione proposto non comporta oneri per l'Amministrazione Regionale, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro dipendente e non costituisce presupposto per l'instaurazione di eventuali futuri rapporti di lavoro dipendente con l'Ente, in quanto le mansioni svolte dai tirocinanti sono solo al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro

CHE

la società S.I.O.I. garantisce le coperture assicurative di legge in favore dei tirocinanti contro gli infortuni che dovessero loro accadere a causa dello svolgimento del tirocinio ivi comprese le trasferte nonché la copertura assicurativa per la responsabilità civile presso terzi;

CHE

gli studenti ammessi alla frequenza nelle strutture dell'Ente devono impegnarsi a mantenere il dovuto riserbo su quanto dovessero venire a conoscenza nell'accesso alle strutture regionali;

VALUTATA

positivamente l'opportunità in trattazione;



344 30 APR. 2004 6

VISTO l'art. 19 della L.R. 7.6.1999, n. 6 che conferisce ai dirigenti, ai sensi della L.R.25/96, l'attività di gestione nell'ambito delle rispettive competenze;
ESPERITE le procedure di consultazione e concertazione con le parti sociali.
all'unanimità

DELIBERA

- di approvare l'allegato modello schema di Convenzione, da stipulare tra la Regione Lazio e la società Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.);

di autorizzare il direttore del dipartimento Economico ed Occupazionale alla sottoscrizione di detta convenzione

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



CONVENZIONE.doc



23 MAG. 2004

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA LA REGIONE LAZIO E LA SIOI**

L'anno 2004, il giorno del mese di, presso gli uffici della Regione Lazio - Assessorato Attività Produttive - Via Rosa Raimondi Garibaldi n° 7 00147 R O M A

TRA

REGIONE LAZIO - con sede in Roma via C. Colombo 212 Codice Fiscale 80143490581 di seguito denominata "Regione"- nella persona del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale Dr. Giorgio Camponi nato a Roma l'8 gennaio 1945 domiciliato per la carica ove sopra giusti i poteri a lui conferiti con delibera Regionale n.

E

LA SOCIETÀ ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE (S.I.O.I.) di seguito denominata S.I.O.I. con sede in Roma via S. Marco, 3 codice fiscale 80014390581 nella persona del Vice Direttore Generale Dr.ssa Rosaria Cavelli nata a Messina il 7 febbraio 1954 domiciliata per la carica ove sopra giusti i poteri a lei conferiti per statuto.

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18 comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La Regione ai sensi dell'art. 18 della legge 196 del 24 giugno 1997 e successiva legge attuativa 142/98 si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento che abbiano superato con buon profitto i master post universitari, incrementi a normative comunitarie attuate in ambito regionale, tenuti dalla società S.I.O.I. sulla base della predetta convenzione la S.I.O.I. si impegna a comunicare e a riservare a titolo gratuito ai dipendenti regionali, in caso l'amministrazione lo ritenesse utile alla formazione specialistica del proprio personale, corsi e seminari inerenti alla normative comunitarie.

ART. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro, qualsiasi opera di intelletto eseguita singolarmente in gruppo rimane di proprietà della regione e i tirocinanti sono tenuti alla segretezza su quanto in essa contenuto.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dalla società S.I.O.I. in veste di responsabile didattico organizzativo e da un responsabile regionale indicato dalla struttura regionale ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito negli uffici regionali in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutore e del responsabile regionale, gli obiettivi, le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza negli uffici regionali, le strutture regionali presso cui si svolge il tirocinio.

ART. 3



Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a :

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- attenersi ai regolamenti regionale in materia di personale;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, prodotti acquisiti e progettualità in itinere in corso d'opera, durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

La società S.I.O.I. assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail sia per l'attività lavorativa svolta all'interno degli uffici regionale che in caso di missioni, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Regione si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dalla società S.I.O.I.

La società S.I.O.I. si impegna a far pervenire alle strutture competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 5

La Regione e la società S.I.O.I. potranno concordare eventuali procedure ed adempimenti non specificati nella presente convenzione ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati qui individuati; inoltre, si impegnano a risolvere con il medesimo atteggiamento collaborativo, eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto. Le parti possono concordare in qualunque momento integrazioni o modifiche alla presente convenzione, che si reputino necessarie per le esigenze attinenti le funzioni da essa regolate.

ART. 6

La presente convenzione ha validità un anno a partire dalla stipula della stessa e potrà essere successivamente rinnovata per espressa volontà delle parti, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 7

La presente convenzione è prodotta in tre esemplari, dei quali uno conservato presso il Servizio Provveditorato Economato Contratti della Regione, uno presso la società S.I.O.I. ed il terzo a valere per la registrazione, qualora fosse richiesta in caso d'uso, con le eventuali spese a carico della parte richiedente.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla presente convenzione comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta ad un arbitro unico, in conformità del Regolamento per Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

L'Arbitro che dovrà essere scelto tra gli avvocati del foro di Roma, nominato di comune accordo tra le Parti, ovvero, in assenza, dal Presidente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Roma, procederà in via rituale e secondo diritto.

Il presente atto è composto da una pagine e parte della seconda scritta fin qui.

Roma, li

La Società Italiana
per L'organizzazione
Internazionale

REGIONE LAZIO

